



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai magistrati

Rossella Scerbo	Presidente - relatore
Ida Contino	Consigliere
Emanuela Friederike Daubler	Referendario
Salvatore Antonio Sardella	Referendario
Sabina Pinto	Referendario

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000 e ss.mm. ii.;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3"*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, avente a oggetto "*Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

Vista la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali (CAL) nella Regione Calabria;

Visto il decreto n. 2/2022 con il quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

Udito, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 il relatore, Presidente Rossella Scerbo.

FATTO

Con nota prot. n.1579 del 24 gennaio 2022 (assunta in pari data al prot. n. 0000332 di questa Sezione), il sindaco della città di Cosenza ha inoltrato una richiesta di parere con la quale ha riproposto il quesito, concernente le modalità di gestione dei debiti da anticipazione di liquidità in un ente dissestato, già formulato dall'Organo straordinario di liquidazione (di seguito OSL) ma dichiarato da questa Sezione, con deliberazione n. 135 del 2.12.2021, inammissibile per difetto di legittimazione passiva del proponente.

Nel condividere i dubbi interpretativi e procedurali manifestati dall'OSL, il sindaco ha chiesto un parere sulla "*questione ampiamente dibattuta in ordine a chi spetti la competenza al rimborso dell'anticipazione di liquidità con la Cassa Depositi e Prestiti 2013-2015...se cioè essa rientri nella competenza della Commissione straordinaria di Liquidazione, utilizzando le risorse della massa attiva, o in quella del Comune di Cosenza, attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato*".

Dirimente, ad avviso del richiedente sarebbe il disposto dell'art. 255, comma 10 tuel, a mente del quale non rientrano nella competenza della Commissione straordinaria di liquidazione il rimborso dell'anticipazione di tesoreria e l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di

pagamento di cui all'art.206 del medesimo testo unico. A conferma del fatto che l'anticipazione di liquidità rientri in tale categoria riporta un estratto del contratto di anticipazione di liquidità stipulato negli anni 2013 -2015.

Da tali coordinate normative, il sindaco fa discendere la conseguenza che spetterebbe al Comune il pagamento delle rate di ammortamento con l'utilizzo delle risorse proprie, ai sensi dell'art. 159 tuel.

A conferma della bontà di tale opzione interpretativa, viene richiamata la natura dell'anticipazione di liquidità di "prestito per cassa" che trova autorevole riscontro anche nella circolare del Mef n 259 del 7.5.2013.

Un ulteriore conferma viene rinvenuta nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, relativa all'istituto dell'anticipazione di liquidità, culminata nella sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, e nel dl n. 73/2021 che ne ha disciplinato l'applicazione, da cui consegue che *"le rate di ammortamento del Fal (quota capitale) stanziata su ciascun esercizio non possono in alcun modo essere coperte attraverso l'applicazione a bilancio dell'avanzo da Fal e, pertanto, non possono trovare copertura nell'eccedenza di entrate a residui, che rappresenta l'elemento costitutivo dell'avanzo accantonato da fal. Al contrario, per espressa previsione normativa ,gli enti locali rimborsano il fondo anticipazione di liquidità con risorse di parte corrente"*.

Anche le istruzioni predisposte il 27.7.2021, in sede di conferenza Stato-regioni hanno stabilito che la *"quota annuale di rimborso del capitale dell'anticipazione deve essere iscritta nel titolo 4 della spesa ,riguardante il rimborso dei prestiti e deve essere finanziata con le entrate di competenza dell'esercizio non sarà, infatti possibile utilizzare la quota di avanzo di amministrazione per "Utilizzo fondo anticipazione di liquidità" applicata al bilancio di previsione"*.

Sempre a supporto della tesi della competenza gestionale del Comune, il richiedente ha rilevato come rientrino nella competenza dell'OSL *"i debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente dissestato, rimasti impagati al 31 dicembre dell'anno di dichiarazione del dissesto "*e che anche alla luce del principio della competenza finanziaria potenziata, l'esigibilità delle rate di ammortamento successive alla dichiarazione di dissesto segua la cadenza pluriennale del piano di ammortamento e che, pertanto, l'unico debito riconducibile alla competenza gestionale dell'OSL potrebbe essere quello costituito da eventuali rate scadute, anteriormente alla dichiarazione di dissesto, e non pagate .

Nell'eventualità di accoglimento della tesi opposta a quella propugnata, affermativa della competenza dell'OSL, (peraltro suffragata anche da pareri ministeriali), il sindaco ha riproposto la richiesta di chiarimenti, a suo tempo avanzata dalla Commissione straordinaria, nei termini che seguono :

- 1) *Essendovi un piano di ammortamento dell'ADL concordato e non decaduto ed escludendo difficilissime ipotesi di estinzione anticipata da parte dell'OSL, le relative rate (quota capitale + quota interessi) dovrebbero essere pagate alle previste scadenze. Orbene, qualora la OSL riuscisse a rinvenire tempo per tempo, le risorse per il pagamento delle rate, giunti all'anno di chiusura del dissesto, quale sarebbe la sorte delle rate successive?*
- 2) *Qualora la OSL disponesse tempo per tempo, delle risorse per pagare le rate oppure disponesse delle risorse per l'estinzione anticipata, il debito verso la Cdp andrebbe fatto oggetto di procedura transattiva come normativamente previsto per i debiti delle procedure semplificate? In caso di risposta negativa, quale sarebbe il riferimento normativo che autorizza questo scostamento procedurale rispetto alla normale transazione?*
- 3) *Qualora, invece, l'OSL, in procedura semplificata non disponesse, alle previste scadenze del piano di ammortamento, delle risorse per il pagamento delle rate e le stesse rimanessero impagate, vi sarebbe, per espressa previsione contrattuale, l'autonomo e integrale recupero del crediti da parte dell'Agenzia delle entrate sulle spettanze dell'Ente per l'IMU; in questo caso, così come nel caso di pagamento anticipato da parte dell'Ente, quest'ultimo andrebbe a vantare un credito verso l'OSL, di importo pari a quanto anticipato o a quanto trattenuto dalla Agenzia delle Entrate. Tale credito nella cui titolarità verso la Commissione, l'Ente subentrerebbe a CDP, comporterebbe la contestuale insinuazione nel passivo da parte dell'Ente stesso per l'equivalente importo. Essendo attiva la procedura semplificata il credito verrebbe fatto oggetto di abbattimento transattivo al 50% e l'Ente stabilmente riequilibrato registrerebbe un equivalente quanto inevitabile squilibrio di parte corrente sia in termini di equilibri a competenza sia in termini di flussi di cassa, attesa l'incertezza sui tempi di realizzo del credito da parte dell'OSL, la quale, verosimilmente, liquiderebbe l'ente in via residuale.*

DIRITTO

- 1) La richiesta di parere che precede è ammissibile sotto entrambi i profili, soggettivo e oggettivo.

La legittimazione del comune (c.d. legittimazione soggettiva esterna) , ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 (nel difetto dell'operatività nella regione Calabria, del CAL ancorché istituito con la legge regionale n.1/2007) coesiste con quella del sindaco (c.d. legittimazione soggettiva interna) che ha inoltrato la richiesta di parere, a ciò legittimato dalla sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 Tuel.

2) Quanto all'ammissibilità oggettiva, il collegio intende confermare l'orientamento già espresso con le precedenti deliberazioni (alle cui argomentazioni si fa rinvio) n. 135/2021 (riguardante sempre il Comune di Cosenza) e n.145/2021, con le quali non si era, però, pronunciato nel merito per difetto di ammissibilità soggettiva essendo stato il parere richiesto dalla Commissione straordinaria di liquidazione.

In sintesi, la richiesta di parere *de qua* è stata ritenuta ammissibile per la sua indubbia attinenza alla materia contabile, costituente l'ambito oggettivo di esercizio della funzione consultiva attribuita alla magistratura contabile dall'art. 7, comma 8 della legge n 131/2003 (*ex plurimis* Sez. Autonomie atto di indirizzo del 27 aprile 2004, deliberazioni n.3/2014, n.4/2014; n. 5/2006 n. 9/2009; Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; n. 27/2011) , con la precisazione che la nozione di contabilità pubblica è stata intesa non restrittivamente, come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese , ma come quel più ampio settore ricomprensente *“la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli “*(Sezione

Autonomie, del. n. 5/2006) .

Orbene, ad avviso della Sezione, la richiesta di parere formulata dal comune di Cosenza pone un problema interpretativo di portata generale e astratto riguardante, cioè, l'individuazione del criterio normativo disciplinante il riparto di competenze tra Organi istituzionali dell'ente e Commissione straordinaria di liquidazione con specifico riferimento alle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità esigibili successivamente alla dichiarazione di dissesto ; quesito che astraе dalle specificità di un caso concreto “ *essendo stata formulata non per coinvolgere la Corte dei conti in uno specifico atto di amministrazione attiva ma per consentire la corretta gestione contabile della procedura di liquidazione – e in definitiva di risanamento – del Comune, con evidenti conseguenze sul percorso di risanamento dell'Ente*”(del. Sez. Calabria n. 135/2021 cit.),

3) La complessità della problematica sottoposta all'attenzione di questa Corte, di intuibile rilevanza per la sua potenziale incidenza sul percorso di risanamento dell'Ente, (come plasticamente rappresentato nei “quesiti subordinati” formulati dal richiedente riportati in narrativa) comporta sul piano metodologico la necessità di una puntuale ricognizione della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di dissesto degli enti locali .

Il quesito si presenta con i caratteri della novità non risultando sull' argomento specifico precedenti pareri della magistratura contabile che si è, invece, espressa sul criterio generale di discriminare tra la competenza della gestione liquidatoria e quella dell'Ente che gestisce l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato .

Sicchè in mancanza di una specifica previsione la risposta al quesito deve essere ricondotta a sistema.

La legislazione che si è succeduta in materia di dissesto (legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito in L. 24 aprile 1989, n. 144; d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in l.

19 marzo 1993, n. 68; d.P.R. 24 agosto 1993, n. 378; d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77; d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336; d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342; d.lgs. 23 ottobre 1998, n. 410; d.P.R. 13 settembre 1999, n. 420; d.P.R. 18 agosto 2000, n. 273, artt. 244-272 d.lgs. 267-2000) è sempre stata improntata alla netta separazione di competenze tra la gestione passata e quella corrente, al precipuo fine di garantire, per il futuro, la sostenibilità finanziaria del bilancio ordinario: l'Organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge (ex art.245, n. 2 tuel) mentre il Comune si occupa della gestione finanziaria sulla base del bilancio stabilmente riequilibrato con l'obiettivo del superamento degli squilibri strutturali .

Quanto alla massa attiva l'art 255 tuel individua i mezzi finanziari per il risanamento in un contributo dello Stato, nei residui da riscuotere, nelle rate dei mutui disponibili in quanto non utilizzati dall'Ente, in altre entrate e, se necessari, nei proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile

Per quanto riguarda la massa passiva , ai sensi dell'art. 252 comma 4, tuel l'OSL ha competenza rispetto a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell' anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e, a tal fine, provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione di un piano di rilevazione (art. 254, comma 1).

Ai sensi dell'art 254,comma 3 tuel, nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'OSL in ordine a vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b) (art. 254, comma 3);

A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, e comunque entro 24 mesi dall'insediamento, l'OSL predispone il

piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti, e lo deposita presso il Ministero dell'Interno in vista dell'approvazione da parte di quest'ultimo (art. 256, comma 6).

4) Il legislatore ha anche affrontato il problema della attrazione o meno nella competenza dell' OSL di quegli effetti finanziari, *sub specie* di obbligazioni passive, manifestatesi successivamente al dissesto ma causalmente riconducibili ad atti o fatti anteriori all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ; infatti, con la norma interpretativa di cui all'art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004 (convertito con. in legge . n. 140/2004) ha così previsto: *"ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico"*.

La fattispecie dedotta nel quesito sottoposto a questa Sezione è riconducibile in tale dimensione temporale poiché la stipulazione del contratto di anticipazione di liquidità ex d.l. n 35/2013 e successivi rifinanziamenti è avvenuta anteriormente alla dichiarazione di dissesto, ma il piano di ammortamento delle rate di rimborso si estende all'arco temporale successivo.

6) Secondo il parere fornito dal Ministero dell'Interno-Direzione Centrale della Finanza Locale , in riscontro alla richiesta di un comune, la gestione dell'anticipazione di liquidità rientrerebbe nelle competenze dell'OSL non essendo ammissibile, stante il carattere derogatorio della norma, la possibilità di un'interpretazione estensiva dell'art 255 Tuel che esclude dalla competenza

dell'OsI la gestione dell'anticipazione di tesoreria ex art.222 tuel.

Tale conclusione, secondo l'organo ministeriale, troverebbe conferma nella giurisprudenza contabile e amministrativa intervenuta a risolvere i contrasti interpretativi non sopiti dalla richiamata norma di interpretazione autentica. Segnatamente l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sen n. 15 del 2020) ha affermato il principio di diritto che *“rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto “.*

Nella stessa linea interpretativa viene richiamata la delibera n. 2/2020 della Sezione delle Autonomie secondo la quale *“Rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all'esecuzione si realizzi successivamente.”*

Infine a dimostrazione del consolidamento di detto orientamento nell'ambito della giurisprudenza contabile viene richiamato il parere della Sezione Molise (n. 134/2017/Par)in base al quale *“i pagamenti per capitale ed interessi in favore della Cassa Depositi e Prestiti successivi alla data di deliberazione del dissesto potranno essere inseriti nella massa passiva come debito del comune, così come gli importi da pagare nelle annualità successive potranno a costituire debiti verso la cassa, con gestione di diretta competenza dell'organo straordinario di liquidazione.”*

Ove si accedesse al richiamato criterio, l'onere relativo al pagamento delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità, in quanto derivante da un

contratto stipulato anteriormente alla deliberazione del dissesto dovrebbe essere sottratta alla gestione ordinaria per farlo rientrare in quella dell'OSL.

La Sezione è di diverso avviso.

Le richiamate, condivisibili, pronunce hanno dovuto dare soluzione, nelle rispettive sedi nomofilattiche, al problema interpretativo derivante da due orientamenti contrapposti : uno formalista che nell'interpretazione del succitato art. 5, comma 2, d.l. n.80/2004 privilegiava il dato contabile, vale a dire il momento in cui la posta passiva derivante dal fatto o atto gestionale anteriore aveva avuto una manifestazione contabile ; il secondo , sostanziale, che attribuiva ,invece, rilievo al fatto/atto generatore dell'obbligazione a prescindere dalla manifestazione contabile , con la conseguenza di attrarre nella competenza dell'OSL anche quelle passività insorte in epoca successiva al dissesto qualora il fatto generatore fosse anteriore.

Osserva la Sezione che i fatti - atti generatori dell'obbligazione passiva oggetto delle due pronunce erano riconducibili alla previsione generica dei debiti di cui all'art 252, comma e ss.mm. ma non costituivano oggetto di una disciplina derogatoria, quale è possibile rinvenire nella fattispecie che ci occupa che , come si dirà meglio appresso, presenta delle caratteristiche *extraordinem*.

In particolare la questione di massima definita dalla Sezione delle Autonomie era riferita ai *debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato(fatti rientrare nella gestione dell ' OSL) ;* tuttavia la stessa pronuncia ha ravvisato la necessità di addivenire a soluzioni intermedie che tenessero conto dei profili economici o patrimoniali e non solo contabili facendo *salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all'esecuzione si realizzi*

successivamente (per es. con riferimento ai contratti di durata, prendono in considerazione la data in cui è stata effettuata la prestazione e può essere assunto l'impegno contabile).

Il contrasto giurisprudenziale del Consiglio di Stato si riferiva, invece, a una fattispecie di acquisizione sanante.

Per completezza motivazionale, non si può fare a meno di rilevare la specificità del parere della Sezione Molise che è stato reso in relazione al diverso quesito *“se, ai fini della determinazione del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, da trasferire all'Organo straordinario di liquidazione ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 24 agosto 1993, n.378, possano essere considerate le somme trasferite dalla Cassa Depositi e Prestiti in accoglimento delle richieste di anticipazione di liquidità ed a quella data ancora non pagate e liquidate ai creditori, quanto meno nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia successiva alla richiesta ed all'ottenimento dei fondi da parte della Cassa medesima, ovvero se tali somme, per la parte non liquidata e pagata alla data di dichiarazione di dissesto, debbano essere restituite al citato soggetto erogatore.”* Il quesito si riferiva, cioè , a partite debitorie ancora non estinte attingendo all'anticipazione di liquidità erogata anteriormente alla dichiarazione di dissesto e prospettava la possibilità di un trasferimento all'OSL sia delle partite debitorie che delle residue liquidità da anticipazione. Nei termini in cui è formulata la richiesta oggetto del presente parere, appare riferita esclusivamente alla problematica del pagamento delle quote annuali di rimborso di un'anticipazione di liquidità riscossa anteriormente al dissesto nel periodo 2013/2015 e e utilizzata per il pagamento di debiti scaduti anteriormente all'erogazione.

7) Ritiene la Sezione che la gestione dell'anticipazione di liquidità sia riconducibile all'ultimo inciso della fattispecie derogatoria disciplinata dall'art 255 Tuel, a mente del quale *“Non compete all'organo straordinario di liquidazione*

*l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art 222 tuel nonché
l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui
all'articolo 206 .*

Infatti, l'art, 9 , Allegato 2 - contratto tipo di anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" - art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35) dispone che il pagamento avvenga mediante addebito automatico effettuato dal tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente che a tal fine deve impartire apposita disposizione irrevocabile di addebito.

L'attribuzione della competenza gestionale al Comune è altresì, coerente con la natura dell'anticipazione di liquidità che non dà luogo a debito (art 3, comma 17, legge n 350/2003) e si atteggia, piuttosto, quale *prestito di cassa rectius linea di cassa* , deputato a fornire una provvista di cassa per estinguere residui passivi cioè obbligazioni giuridicamente perfezionate che hanno una copertura finanziaria ma che non possono essere pagate per un deficit di cassa. La "spalmatura " delle rate di rimborso per un ampio arco temporale - sino a un massimo di trent'anni entro il quale dovrebbe conseguirsi il riallineamento della cassa con la competenza - costituisce l'elemento di differenziazione rispetto all'anticipazione ordinaria che l'Ente è tenuto a rimborsare al tesoriere al termine di ciascun esercizio, ma non ne intacca l'essenza di anticipazione di cassa .

Come è noto, l'anticipazione di liquidità integra uno strumento straordinario introdotto dall'art. 1, comma 13, d.l. n. 35/2013 al fine di favorire il tempestivo pagamento da parte degli enti locali dei propri debiti.

Ciò comporta che l'anticipazione non possa essere utilizzata come un' entrata per la copertura di pregressi disavanzi o di spese diverse rispetto al pagamento

dei debiti certi liquidi ed esigibili per i quali è stata erogata (Corte Cost. sen n.181/2015, 85/2017, 4/2020; 80/2021),pena la violazione del divieto di indebitamento per il pagamento di spese correnti.

Il rischio di una espansione della spesa correlata all'erogazione dell'anticipazione di liquidità è evitato dalla *sterilizzazione* dell' importo corrispondente all'ammontare dell'erogazione riscossa in entrata in un apposito fondo, costituente una posta rettificativa meramente finanziaria non impegnabile né pagabile, le cui economie vanno accantonate nel risultato di amministrazione. Inoltre, il finanziamento del rimborso deve essere finanziato da entrate correnti e non può essere coperto con le quote annuali di rimborso del Fal (art 52 dl n 73/202 in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.4/2020 e n 80/2021.

Infine, addossare all'OSL l'onere del pagamento di rate annuali aventi scadenza successiva alla dichiarazione di dissesto non sarebbe coerente con il principio della competenza finanziaria potenziata da cui discende che le obbligazioni passive devono essere imputato al bilancio dell'esercizio in cui vanno in scadenza, diventano, cioè, esigibili.

Conclusivamente, questa Sezione esprime il parere che non rientra nelle competenze dell'Organo straordinario di liquidazione, il rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate nel periodo 2013-2015.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, in riscontro alla richiesta di parere inoltrata dal sindaco della Città di Cosenza si pronuncia nel senso che" *non rientra nelle competenze dell'Organo straordinario di liquidazione , il rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate nel periodo 2013-2015*".

ORDINA

che la presente pronuncia sia tramessa al Sindaco della città di Cosenza .

Manda al servizio di supporto della Sezione per gli adempimenti conseguenti.

Così deliberato, in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022.

Il Presidente relatore

f.to Rossella Scerbo

Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2022

Il Direttore della Segreteria

f.to Elena Russo

